



Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 30/07/2018, successivamente modificato con deliberazione n. 114 in data 12/10/2020

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.
4. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 06 giugno 2011.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice.
3. Restano escluse dall'incentivo le funzioni tecniche relative alle attività manutentive ordinarie quando l'importo dell'appalto è inferiore al limite di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice (40.000,00 Euro), nonché le funzioni tecniche relative ad appalti affidati direttamente o comunque senza confronto concorrenziale.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori e, relativamente agli appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di

Comune di Vobarno

- costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
 5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi.
 6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Servizio dell'Area di riferimento.
2. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio della direzione lavori/contratto in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del codice che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
 - c) il personale incaricato della progettazione di servizi e/o della direzione dell'esecuzione di contratti relativi a servizi o forniture;
 - d) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
 - e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Servizio o dell'Area di riferimento preposto alla struttura competente secondo le percentuali di cui al seguente comma e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione, che potrà variare di opera in opera in base alle seguenti soglie percentuali:
 - a) il responsabile unico del procedimento (RUP) 35%;
 - b) Collaboratori RUP (Personale amministrativo e tecnico di staff) 30%;
 - c) Direttore dei Lavori 10%;
 - d) Ufficio direzione lavori (direttore operativo – ispettori di cantiere) 10%;
 - e) Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione 5%;
 - f) Incaricato/i della verifica dei progetti 5%;
 - g) Incaricato/i della programmazione della spesa per investimenti 2%;

Comune di Vobarno

- h) Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando 3%.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno. Qualora vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP, i coefficienti indicati al precedente art. 5, comma 2, lett. a), sono ridotti del 20%.

Art. 7. Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. Gli importi relativi all'incentivo sono corrisposti sulla base dello stato di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'80 per cento e all'approvazione della determina riguardante il certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Capo III Termini temporali e penalità

Art. 8. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 9. Pagamento del compenso incentivante

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Servizio (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.
3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo sia sostituito nelle funzioni in precedenza attribuite, o cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata sulla base delle attività effettivamente svolte, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento con atto del Responsabile del Servizio o dell'Area di riferimento, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento.

Capo V Norme finali

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti definitivi/esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016 (così

Comune di Vobarno

come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2 maggio 2016).

3. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 11. Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.